

Norme & Tributi

Decreto Sicurezza lavoro
Codice anticontraffazione
per il badge di cantiere —p.37

Legge di Bilancio
Paperoni, residenza civilistica
decisiva per la tassa —p.35



I NUOVI IMPORTI
Il nuovo regime dei neo residenti, se confermato in Parlamento, porterà all'incremento della sostitutiva da 200mila a 300mila euro annui e da 25mila a 50mila euro per ciascun familiare a cui l'opzione viene estesa



Pec degli amministratori, niente obbligo per Sas e Snc

Adempimenti

Escluse le società di persone ad eccezione dei casi di patti sociali specifici

Anche per Srl e Spa possibili esoneri vincolati ad alcune situazioni

Maurizio Pirazzini

Il Dl 159/2025 in vigore dal 31 ottobre, nell'inserire, a sorpresa, una norma sull'obbligo di pec (posta elettronica certificata) personale degli amministratori (esogena rispetto alla sicurezza sul lavoro a cui è improntato il decreto) ha ristretto il campo di applicazione di tale obbligo alle sole società di capitali, ma non a tutte.

Resta il problema della duplicazione dell'obbligo dopo l'espresso divieto di coincidenza

Sul piano letterale il legislatore interviene (articolo 13, comma 3, lettera a) sostituendo il riferimento generale agli «amministratori» di imprese costituite in forma societaria (secondo la formulazione della legge di Bilancio 2025 in vigore fino al 30 ottobre) con un meccanismo che prevede ora l'espressa indicazione dei vertici di due forme di amministrazione, ovvero «l'amministratore unico» e «l'amministratore delegato», e solo in mancanza di quest'ultimo l'obbligo ricade sul «presidente del consiglio di amministrazione».

Tale formulazione determina problemi interpretativi e applicativi. Sul piano dell'interpretazione letterale, che va privilegiata, in sede di prima lettura, in particolare per una norma di cui non è assolutamente chiara la ratio (si veda «Il Sole 24 Ore» del 5 novembre), sembrano così escluse dall'obbligo alcune forme di amministrazione introdotte con le riforma del diritto societario sin dal 2003. Si tratta in particolare, per le Srl della forma dell'amministrazione pluripersonale non collegiale che può essere prevista nello statuto in base all'articolo 2475, comma 3, del Codice civile (la cosiddetta amministrazione congiuntiva o disgiuntiva) nonché, per le Spa, della possibilità di avvalersi del sistema dualistico in cui manca il «consiglio di amministrazione» e i poteri gestionali sono concentrati sul «consiglio di gestione» (articoli 2409-novies e successivi del Codice civile).

La nuova formulazione esclude chiaramente l'applicazione della disposizione a tutte le società di persone come la Sas e le Snc a meno che questa non abbiano introdotto nei propri patti sociali - casi rarissimi nella prassi - i meccanismi tipici delle società di capitali (quali l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione e il metodo collegiale).

La limitazione dell'obbligo ai soli vertici amministrativi delle società di capitali, se da un lato appare ragionevole, dall'altro rinforza i dubbi sulla ratio della disposizione stessa in quanto la pec di cui deve essere dotata la società sin dal 2008, deve essere presidiata proprio dalle stesse figure apicali che si vedono "radoppiare" tale onere. Pensiamo alla situazione delle società unipersonali dove, nella stragrande maggioranza dei casi, il socio

L'ANTICIPAZIONE



IL SOLE 24 ORE, 5 NOVEMBRE 2025, P. 41
Sul Sole 24 Ore del 5 novembre l'articolo sulla norma inserita nel decreto sicurezza lavoro

unico è anche amministratore unico della società. Restano aperti diversi interrogativi, come quello alla "duplicazione" dell'obbligo (una pec per la società e una diversa per l'amministratore unico) a seguito del nuovo divieto espresso introdotto dal legislatore che impedisce ora all'amministratore di comunicare la propria pec eleggendo il proprio domicilio digitale presso quella della società. Si determina, in questo modo, un aggravio per il solo digitale, dato che per il domicilio "fisico" tale situazione (domicilio dell'amministratore corrispondente alla sede legale della società) è assolutamente di prassi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

COME FARE PER

Dogane, cosa cambia per gli operatori con il nuovo assetto dell'Agenzia

Il nuovo modello organizzativo dell'agenzia delle Dogane e dei monopoli (Adm) appare intrinsecamente orientato al perseguimento di due principali obiettivi: da un lato, rendere maggiormente performante l'attività svolta dall'Agenzia a presidio e tutela degli interessi pubblici nel contesto del commercio internazionale e, dall'altro lato, semplificare e migliorare il rapporto tra entità pubblica ed operatori economici privati, posizionando l'Adm come un unico interlocutore in grado di gestire in maniera integrata le più ampie sfaccettature della complessa materia doganale. L'entrata in vigore avvenuta lo scorso 1° novembre segna dunque l'inizio della fase più delicata, quella

dell'operatività a regime, in cui i principi enucleati dalla riforma dovranno tradursi in prassi amministrative senza soluzione di continuità. Il successo della riforma sarà misurato dalla sua capacità di ottimizzare l'azione di contrasto agli illeciti e, contemporaneamente, di sostenere gli operatori economici virtuosi, realizzando la sintesi tra tutela erariale e competitività del sistema Paese.

—Antonio Guarino
—Gabriella Rota

© RIPRODUZIONE RISERVATA



CONVEGNO Oggi a Milano, alla Bocconi, convegno sulle migrazioni societarie: rafforzamento del controllo degli azionisti di riferimento e induzione della loro responsabilità verso i soci di minoranza

Lampi di governo

MIGRAZIONI SOCIETARIE TRA CONTROLLI E RESPONSABILITÀ

di **Alessandro De Nicola**

Negli ultimi anni abbiamo assistito al fenomeno delle cosiddette migrazioni societarie usate per rafforzare il controllo degli azionisti di riferimento o ridurre la loro responsabilità verso i soci di minoranza. Il tema è trattato oggi in un convegno all'Università Bocconi su spunto anche da un paper di Luca E. Marques, Anne Lafarre e Alessio Paccès. La ricostruzione degli autori è lineare: molte operazioni avvengono in due mosse coordinate. Prima l'impresa si trasferisce in una giurisdizione più flessibile sul piano delle regole e dei controlli. Poi modifica la propria governance per aumentare il peso del controllo rispetto agli investimenti economici effettivi dei controllanti. Questo meccanismo viene chiamato «forum shopping al quadrato» (squared regulatory arbitrage).

In una prima fase, la società decide se trasferirsi. Qui conta quanto è "costoso" ottenere l'approvazione e passare i controlli previsti nell'ordinamento di partenza. Se le regole richiedono solo maggioranze semplici (e non, ad esempio, l'approvazione della maggioranza dei soci di minoranza) o non sono necessarie perizie o giudizi sull'equità della proposta, la soglia di ingresso è bassa e la migrazione diventa più facile.

Nella seconda fase, una volta migrata, la società ridisegna la governance. L'obiettivo del socio di riferimento è mantenere o accrescere il controllo, anche riducendo la propria partecipazione economica nel capitale.

La domanda centrale è se questo rafforzamento del controllo porta valore all'impresa o, al contrario, riduce la tutela degli azionisti di minoranza e consente di estrarre vantaggi privati superiori all'eventuale aumento di valore. Il risultato dipende da quattro elementi: il beneficio genuino della stabilità del controllo per gli investimenti di lungo periodo, la forza dei controlli legali e di mercato nella giurisdizione di arrivo, la facilità con cui si possono ottenere vantaggi privati a spese degli altri soci, il livello di rischio economico che il controllante mantiene nel capitale. Se la stabilità del controllo serve davvero a creare valore e i controlli sono credibili, il trasferimento può essere efficiente. Se invece dominano i vantaggi privati e i controlli sono deboli, la migrazione tende a essere opportunistica.

Il modello distingue anche due situazioni tipiche. Nel primo caso, il controllante non ha ancora la maggioranza e usa la migrazione per ottenerla senza nuovi capitali, grazie a strumenti che aumentano i diritti di voto. Nel secondo caso, il controllante ha già la maggioranza, ma vuole mantenerla riducendo l'investimento economico. In entrambe le situazioni, più la distanza tra voti e capitale cresce, più diventa delicato il bilanciamento tra efficienza e rischio di espropriazione dei soci minoritari.

In Europa gli autori osservano molte migrazioni di società italiane verso i Paesi Bassi la cui ragione principale non è fiscale ma di diritto societario. Il diritto olandese consente grande flessibilità nel disegnare schemi di voto plurimo e loyalty voting (diritti di voto aggiuntivi dopo anni di possesso delle azioni), purché rispettino i principi di eguaglianza e proporzionalità. In Italia, invece, questi strumenti, sino alla recente riforma sul voto multiplo, erano più limitati e i presidi per prevenire acquisizioni striscianti restano rigorosi.

Ebbene, la delibera di trasferimento resta disciplinata dalle regole italiane, che non prevedono una forte tutela dei soci minoritari nella decisione. Dopodiché la società può adottare in Olanda meccanismi di controllo più spinti con procedure relativamente semplici. Così si ottiene il risultato che in Italia sarebbe stato più difficile.

Vengono analizzati tre casi emblematici. Nel primo la società Alfa, frutto di una fusione, si stabilì in Olanda, introducendo un loyalty voting che aumentò sensibilmente il peso dell'azionista di riferimento. L'operazione venne strutturata in modo da non innescare l'obbligo di offerta pubblica tipico del sistema italiano.

Rubrica a cura di Alessandro De Nicola
—Continua a pagina 38

Casella entro fine anno per chi è già in carica

La decorrenza

Per gli amministratori nominati dopo il 31 ottobre si parte dalla loro iscrizione

Angelo Busani

Per iscrivere nel Registro imprese una società di capitali, una cooperativa o una società consortile è necessario, dal 31 ottobre scorso (lo prescrive il Dl 159/2025, all'articolo 13, comma 3), indicare la pec personale dell'amministratore unico oppure, in caso di organo amministrativo collegiale, la pec personale del presidente del consiglio di amministrazione. Quest'ultima non sarebbe necessaria, in quanto occorrerebbe indicare la pec personale dell'amministratore delegato, se costui fosse nominato (ma è improbabile che ciò accada) già in sede di costituzione della società. Parallelamente:

a) per le persone che ricoprissero, al 31 ottobre 2025, la carica di amministratore unico, amministratore delegato o presidente del Cda di una società di capitali o di

una cooperativa e che non avessero iscritto una pec personale, vi è l'obbligo di effettuarne l'iscrizione entro il 31 dicembre prossimo;

b) per le persone alle quali sia attribuita, dal 31 ottobre 2025 in avanti (in società già iscritte), la carica di amministratore unico, amministratore delegato o presidente del Cda di una società di capitali, di una cooperativa o di una consortile vi è l'obbligo di indicare una pec personale in sede di iscrizione della loro carica.

In sostanza, la novità del Dl 159/2025 consiste, da un lato, nel fatto che gli obbligati a dotarsi di pec personale al fine di iscriverla nel Registro imprese non possono più utilizzare la pec della società da essi amministrata; d'altro lato, nel fatto che gli amministratori diversi da quelli obbligati possono non dotarsi di pec personale perché non vi è per essi alcun obbligo di iscrizione di una pec personale.

Questa nuova normativa reca un particolare fastidio agli amministratori stranieri perché si tratta di persone che faticano a comprendere di cosa si sta parlando, in quanto spesso operano in sistemi nei quali non è istituito un sistema di recapito elettronico certificato come quello vigente in Italia.

Inoltre, al di là dell'episodico fastidio di istituire una pec personale, vi è poi il problema di gestirla e cioè di aprirla con periodica diligenza al fine di verificare l'eventuale ricezione di messaggi certificati: problema che sempre più frequentemente viene risolto affidando la gestione della mail a un professionista con l'incarico di leggere e di riferire all'intestatario della pec.

Se la carica di amministratore unico, amministratore delegato o presidente del Cda è attribuita a soggetti diversi dalle persone fisiche, è presumibile che la prescrizione della pec personale sia riferibile alle persone fisiche che ricoprono la carica di amministratore unico, amministratore delegato o presidente del Cda nella società amministratrice. E' inoltre presumibile, nel caso delle Srl con amministrazione pluripersonale non collegiale (disgiunta o congiunta), dover riferire la norma che impone la pec personale a tutti i compo-

La comunicazione della pec personale non è soggetta a bollo e a diritti di segreteria

© RIPRODUZIONE RISERVATA